

tenutasi il giorno 30 Maggio 2024 per la costituzione della
Associazione Amici del Vallone San Rocco

Ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo n.117 del 03 luglio 2017, già Codice del Terzo Settore, così come modificato dall' art. 26 del Decreto Legislativo n.105 del 03 agosto 2018, **la registrazione del presente atto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo (comma 5) e dell'imposta di registro (comma 3, ultimo capoverso).**

Agenzia
 Entrate
 Ufficio Territoriale di Napoli
 Direzione Provinciale II di Napoli
 Atto registrato al n. 644 Forze
 in data 24-07-2024
 Totale versato €
 Il Direttore territoriale

IL CAPOTEAM
Enlighten Everyone
delye 4/8/2023 emcy

Marco Porzio	Rossella Morra	Alessandro Pellone	Luca Porzio
Luigi Iervolino	Gianluca Covino	Maria Rosaria Mancini	Giuliana Gatta
Paola Pirozzi	Sabina Marino	Giuseppina Cirillo	Annalisa Arena

si riunisce per la prima volta l'Assemblea costituente della Associazione "Amici del Vallone San Rocco", e si procede come segue: preliminarmente, all'unanimità dei presenti, viene eletto Presidente dell'Assemblea odierna il signor Porzio Marco, che accetta l'incarico e dichiara aperta la seduta, e chiama a fungere da Segretaria la signora Rossella Morra, che accetta l'incarico. Prende dunque la parola il Presidente dell'Assemblea, che dichiara di aver riunito tutti i presenti perché mossi dall'amore verso il luogo naturalistico definito Vallone San Rocco, sito in Napoli, tra Capodimonte e Chiaiano. Il Presidente, quindi, chiede a tutti gli odierni convenuti di volersi impegnare in tal senso anche in forma associativa, all'uopo costituendo un soggetto associativo autonomo, apolitico e apartitico, che potrà anche - a sua volta - aderire ad associazioni di associazioni, federazioni nazionali e internazionali, consorzi, comitati e ogni altra forma associativa i cui principi e statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. L'associazione dovrà necessariamente attenersi ai principi di assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'associazione, infine, si proporrà di sviluppare, perseguire, ed organizzare attività finalizzate per promuovere e favorire la conoscenza e la divulgazione culturale e storica delle aree naturalistiche e culturali circostanti il Vallone San Rocco, la promozione e la conservazione delle eccellenze del territorio e dei luoghi della memoria storica, organizzando attività ricreative e promuovendo attività di laboratorio e di formazione per adulti, bambini e anziani, attività che siano destinate a preservare l'ambiente e la flora e la fauna, divulgare attraverso incontri, visite guidate, attività sportive, culturali, mostre, conferenze, sportelli di ascolto, info point, attività ludiche, gruppi di lavoro, seminari, workshop, eventi, rassegne, spettacoli e ogni altra di attività a ciò finalizzata. Animati, quindi, dalla volontà di preservare, valorizzare e far conoscere al pubblico indistinto il Vallone San Rocco e le zone ad esso limitrofe, i presenti si dichiarano concordi nell'intento espresso dal Presidente e in quanto diffusamente da questi espresso, e cristallizzano questa unità di intenti e comunione di spirito verso questi scopi, unanimemente dichiarando di voler costituire la Associazione Amici del vallone San Rocco, che avrà durata illimitata e spirito di volontariato gratuito e inclusivo.

soci costituenti:

I soci costituenti:

Luca Porzio	Maria Rosaria Mancini	Sabina Marho	Rossella Morra
Gianluca Govino	Annalisa Arena	Alessandro Pellone	Marco Porzio
Paola Pirozzi			Giuseppina Cirillo

L'associazione è retta da uno Statuto, redatto oggi in sede assembleare e di cui il Presidente dà immediata lettura integrale, allegandone al presente verbale una copia firmata da tutti i presenti. Dopo ampia discussione sulle singole disposizioni statutarie, **tutti gli odierni convenuti all'Assemblea si dichiarano concordi alle disposizioni dello Statuto, ai principi in esso espressi ed alla regolamentazione da Esso stabilita, e - con deliberazione unanime dell'Assemblea costitutiva - lo approvano senza riserva alcuna.**

All'unanimità dei presenti viene così costituita l'Associazione "Amici del Vallone San Rocco". L'Associazione ha sede in Napoli, viale dei Pini 10 e il suo funzionamento è regolato dallo Statuto testè approvato, dalle disposizioni legislative sulle associazioni non riconosciute (articoli, 36-38 del codice civile) e da ogni altra normativa nazionale e regionale inerente le associazioni, non ultime le leggi e le disposizioni in materia di TERZO SETTORE e RUNTS. A tal proposito l'assemblea conferisce da subito espresso mandato al Consiglio Direttivo per iscrivere l'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, adottando gli acronimi ETS, ODV e APS.

L'associazione non ha scopo di lucro, ed ogni somma che sarà percepita in nome e per conto dell'Associazione, sarà destinata al patrimonio associativo, disciplinato dall'art.12 dello Statuto.

Per il Consiglio Direttivo del primo esercizio sociale si formulano tra i presenti delle candidature spontanee, sulle quali il Presidente apre la discussione dell'Assemblea; **all'unanimità dei presenti, vengono quindi nominate le seguenti cariche:**

- 1) **Presidente dell'associazione**
- 2) **Vice Presidente dell'associazione**
- 3) **Segretario dell'associazione**
- 4) **Tesoriere dell'associazione**
- 5) **PR, social media manager e fund raiser**

signor	Porzio Marco
signora	Marino Sabina,
signora	Mancini Maria Rosaria
signora	Morra Rossella
signor	Covino Gianluca.

I membri del Consiglio Direttivo, così nominati, accettano le cariche conferite e ringraziano. Tutti i presenti dichiarano di volersi uniformare alle disposizioni statutarie, di accettarne la disciplina espressa e di assicurare l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza, e chiedono di essere iscritti come soci dell'associazione. Il Consiglio Direttivo - ai sensi dell'art. 6 dello Statuto - approva questa loro richiesta. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato in quest'atto e nello Statuto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge. Le eventuali spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'associazione; si ribadisce l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo n.117 del 03 luglio 2017, già Codice del Terzo Settore, così come modificato dall'art. 26 del Decreto Legislativo n.105 del 03 agosto 2018; ad ogni modo, ciascun socio versa la propria quota di iscrizione annuale, per il primo esercizio stabilita in euro 10,00 e così si costituisce il patrimonio iniziale dell'associazione, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto approvato. I soci presenti e il Consiglio Direttivo, con delibera assembleare e delibera di Consiglio Direttivo assunte entrambi all'unanimità, stabiliscono che il primo esercizio sociale - in parziale deroga all'articolo 23 dello Statuto - abbia inizio da oggi e termini il 31 dicembre 2028. Non avendo null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea costitutiva, e chiede a tutti i presenti di sottoscrivere il presente Atto Costitutivo.

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli il 30 maggio 2024.

Il Segretario Rossella Morra

Il Presidente: Marco Porzio

I soci costituenti:

Gianluca Covino

Annalisa Arena

Paola Rirozzi

Luigi Iervolino

Giuliana Gatta

Maria Rosaria Mancini

Luca Porzio

Sabina Marino

Alessandro Pellone

Giuseppina Cirillo

Statuto

della Associazione

Amici del Vallone San Rocco

[redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa ARCI APS ad uso delle associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche e approvato con Decreto Direttoriale n. 34/42 del 30 aprile 2024]

ESENZIONE IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO

Ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017, già Codice del Terzo Settore, così come modificato dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 105 del 03 agosto 2018, si fa comunicazione che **la registrazione del presente atto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo (comma 5) e dell'imposta di registro (comma 3. ultimo)**

Premessa redazionale

Con l'obiettivo di promuovere politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, nella stesura dello statuto è stato adottato un linguaggio inclusivo prevedendo, ove necessario, l'utilizzo del simbolo schwa (ə) e del corrispondente simbolo al plurale (ɜ). Comprendendo le possibili difficoltà nell'oralità, si propone di leggere lo schwa (ə) come femminile sovraesteso.

Capo I - Definizioni e Finalità

Articolo 1 - Forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "Amici del Vallone San Rocco" (indicata anche come Associazione nel presente testo) con sede in Napoli (NA), viale dei Pini, 10.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Amici del Vallone San Rocco APS".

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea delle soci3 non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associat3, lavoratori e collaboratori, amministratori

ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire al benessere psicofisico e alla crescita culturale e civile delle proprie socià, come dell'intera comunità. Sono finalità dell'associazione:

- la protezione, cura e conservazione, nonché promozione e la valorizzazione dell'area naturalistica nota come Vallone San Rocco, sita in Napoli, e delle zone ad essa limitrofe;
- la protezione, cura e conservazione, nonché promozione e la valorizzazione del borgo di San Rocco, sito in Napoli tra le vie Vecchia San Rocco, via Nuova San Rocco, via Emilio Scaglione e delle zone ad esse limitrofe;
- l'impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità;
- l'affermazione di cultura e di pratiche sociali all'altezza di questa sfida, che si inneschino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche democratiche e progressiste;
- la difesa e l'attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e il diritto internazionale di pace e di giustizia;
- la difesa e valorizzazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione.

Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione, in via stabile e principale, organizza eventi e gestisce attività, anche in collaborazione con altri enti e associazioni, ETS, istituzioni pubbliche e private, ed agisce anche attraverso la formazione, la didattica.

L'Associazione, inoltre, persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associatà. La qualifica di volontaria è incompatibile

con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socia o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le volontarie dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà - con delibera assembleare - il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Capo II - Soci

Articolo 5 - Ammissione

Il numero delle soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socia chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socia previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Lo status di socia, una volta acquisito, ha carattere permanente, è incedibile e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Le aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 - Procedimento di ammissione

Gli aspiranti soci devono compilare il modello di iscrizione predisposto dal Consiglio Direttivo ed inoltrarlo a quest'ultimo. È infatti compito del Consiglio Direttivo, o di singole componenti da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale e con l'iscrizione nel Libro Soci.

Viceversa, in caso di rigetto, esso sarà obbligatoriamente motivato da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessata potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione.

Articolo 7 - Diritti dell'associato

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. In particolare, l'associato ha diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8 - Doveri dell'associato

L'associato è tenuto a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso i soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, dall'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 10 - Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dell'associato; l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 11 - Trasparenza

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dell'associazione, che deciderà in via definitiva.

Capo III - Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dell'associato;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14 - Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'Assemblea dell3 soci3 entro 160 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista solo in caso di comprovata necessità.

Articolo 15 - Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Capo IV - Organismi dell'Associazione

Articolo 16 - Organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione l'Assemblea dell3 soci3 e il Consiglio Direttivo. Esiste poi un organismo di garanzia e controllo, l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, nominato qualora dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017.

Tutte le cariche elettive sono gratuite; tutti gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento Interno, o apposita delibera, ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 17 - Partecipazione

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea l3 soci3 che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, anche telematico, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale dell3 soci3 può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dell3

società aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 - Convocazione dell'assemblea

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno delle società con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle intervenute. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti delle presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20 - Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto delle società, è indispensabile la presenza di almeno un terzo delle società con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti delle partecipanti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza delle società aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21 - Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa. La Presidente dell'Assemblea propone una segretaria verbalizzante eletta in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo delle società presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della Segretaria, che li firma insieme alla Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione delle società per la consultazione.

Articolo 22 - Competenze dell'assemblea

L'Assemblea delle società, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre società, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea della società, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra la società. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

La componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza). La componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Articolo 24 - Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non società, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 25 - Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- **la Presidente:** ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio Direttivo utile;
- **la Vicepresidente:** coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; è garante verso l'Assemblea, nei confronti del Consiglio Direttivo, del rispetto dello Statuto e dei principi associativi da esso espressi, può avere, con voto a maggioranza del Consiglio Direttivo, delega ad operare sull'eventuale conto corrente della Associazione;
- **la Segretario:** cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente, può avere, con voto a maggioranza del Consiglio Direttivo, delega ad operare sull'eventuale conto corrente della Associazione;

- **la Tesoriera:** cura ogni aspetto economico e finanziario dell'Associazione, tiene la contabilità, rilascia ricevute e quietanze, effettua i pagamenti e gestisce le riscossioni, ha delega ad operare sull'eventuale conto corrente della Associazione;
- **la PR, Social Media Manager e Fund Raiser:** cura ogni aspetto relazionale pubblico e privato, gestisce i rapporti con la stampa e gli enti pubblici e privati, predispone domande di finanziamento e di partecipazione a bandi e progetti, si occupa della ricerca di fonti di finanziamento e sponsorizzazioni, può avere, con voto a maggioranza del Consiglio Direttivo, delega ad operare sull'eventuale conto corrente della Associazione;

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre deleghe e funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 - Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dell3 soci3;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i testi da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dell3 soci3, può delegare allo scopo una o più Consiglier3;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dell3 soci3;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione associativa e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma dello Statuto o della Legge, attribuiti all'Assemblea della soci.

Articolo 27 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito, senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione della Presidente. E' concessa la facoltà di riunirsi non in presenza fisica, secondo tutti gli strumenti che la tecnologia prevede al momento e potrà prevedere in futuro, a patto che garantiscano libera possibilità di intervento a tutti.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità della Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza della Consiglieri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza di voti della presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da una sola Consiglieri. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura della Segretaria, che lo firma insieme alla Presidente. Esso è conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione della soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 - Decadenza e dimissioni

La Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. La Consiglieri, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque la Consiglieri dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà della Consiglieri rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

La consiglieri decaduta o dimissionaria può essere sostituita, ove esista, dalla socia risultata prima dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente, la prima Assemblea utile provvede a reintegrare la componenti del Consiglio decaduta; le nuove elettà rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario deve convocare l'Assemblea, indicando le elezioni, entro trenta giorni.

Articolo 29 - Organo di controllo

L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma.

Le cariche di consigliere, di componente dell'organo di controllo e di revisore legale sono incompatibili fra loro, e pertanto si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno degli componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, si applica il primo periodo del successivo art. 30.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

La componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere notizie specifiche sulle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel Libro Verbali dell'Organo di Controllo ed è a disposizione di chi lo richieda.

Articolo 30 - Revisione legale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 comma 3, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Capo V - Norme di Scioglimento

Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità sportive e aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra le soci del patrimonio residuo.

Capo VI - Disposizioni finali

Articolo 32 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del D.Lgs. 33/2021, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il presente Statuto è stato integralmente letto, discusso ed approvato nell'Assemblea del 28 Maggio 2021, in cui si è costituita l'Associazione "Amici del Vallone San Rocco", ed è allegato al verbale di detta Assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto in

Napoli (NA), il 30 maggio 2024

Il Segretario
dell'Assemblea del 30/05/2024

Rossella Morra

Il Presidente
dell'Assemblea del 30/05/2024

Marco Porzio

I soci costituenti:

Gianluca Covino

Annalisa Arena

Paola Pirozzi

Luigi Iervolino

Giuliana Gatta

Maria Rosaria Mancini

Luca Porzio

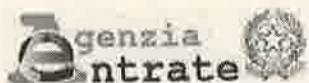
Sabina Marino

Alessandro Pellone

Giuseppina Cirillo

Rossella Morra

Porzio Marco



DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI NAPOLI
UFFICIO TERRITORIALE DI: NAPOLI 3

Registrazione di Atto Privato

Il 24/07/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TET, serie 3, numero 644

data di stipula: 30/05/2024

ident.vo telematico: TET24L000644000ZH per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozi	
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95340910637				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

